D.R.S. n. 485

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTA la L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 6/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;

VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5;

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;

VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;

VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 con il quale l'ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la nota del 24/2/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 11/3/2015, al n. 8416, relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "Luce da luce", e la nota del 3/3/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 10/3/2015, al n. 8180, relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "Occhio al Sole", da realizzarsi nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP), c/da Piano Antalbo con le quali l'avv. Tropia Redini (di seguito *Avvocato*), in nome e per conto della Società **Fotonica Siciliana S.r.l.** con sede in Mazara del Vallo (TP), via Giuseppe Toniolo n. 44/B P.I. 02276260813 (di seguito *Società*), ha preso atto che i progetti di impianto suddetti (ciascuno di potenza pari a 998,00 kWe) rientrano tra quelli contigui con cumulo di potenza la cui autorizzazione è di competenza dell'Assessorato dell'Energia, come tra l'altro rappresentato dal Comune di Mazara del Vallo (di seguito *Comune*) con le note prot. n. 5369 e n. 5378 del 27/1/2015, assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 28/1/2015, rispettivamente al n. 2642 e n. 2641;

VISTA la nota prot. n. 8917 del 16/3/2015, indirizzata all'*Avvocato* ed al *Comune* con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha richiamato la pregressa corrispondenza circa la necessità di acquisire una dettagliata relazione, in uno con gli opportuni elaborati grafici, dai quali si possano evincere in maniera puntuale e non generica le motivazioni per cui non ritiene applicabile i procedimenti di competenza comunale per la realizzazione degli impianti di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 29896 del 14/5/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 19/5/2015 al n. 16286, con cui il *Comune*, in riscontro alla superiore richiesta, ha trasmesso apposita relazione prot. n. 15009 del 9/3/2015, dalla quale emerge che i due progetti in argomento, poiché insistono sullo stesso foglio mappale e su particelle contigue e sono altresì riconducibili ad

un unico soggetto proponente, vanno considerati cumulativamente e quindi assoggettabili, ai sensi delle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n. 37564 del 23/10/2014, all'ordinario regime di autorizzazione unica *ex* art. 12, co. 3 D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 19874 del 15/6/2015, indirizzata alla *Società* e, per conoscenza all'*Avvocato* e al *Comune*, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia «...al fine della procedibilità delle superiori istanze, si invita codesta Società a voler far pervenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente nota la documentazione tecnica ed amministrativa inerente i progetti in questione, compresa quella di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012...», rappresentando altresì che «...spirato infruttuosamente il suddetto termine, si sarebbe proceduto alla definitiva archiviazione delle istanze di che trattasi».

VISTA la nota prot. n. 27515 del 10/8/2015, indirizzata alla *Società* ed all'*Avvocato* con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, in riscontro alla nota dell'*Avvocato* del 13/7/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 14/7/2015 al n. 24188, ha precisato che nella suddetta nota si fa riferimento a generica documentazione trasmessa nel 2011, evidenziando che la stessa sarebbe, ad ogni modo, inidonea a ripristinare la procedibilità delle pratiche in quanto le norme del su citato regolamento n. 48/2012 «...trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore dello stesso», ai sensi dell'art. 13, co. 1 del regolamento medesimo;

CONSIDERATO che, con e-mail trasmesse a mezzo PEC il 29/9/2015, assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 1/10/2015, rispettivamente al n. 32843 (*Occhio al Sole*) e al n. 32863 (*Luce da luce*), la *Società* si è limitata a trasmettere due dichiarazioni sostitutive omettendo di allegare i restanti necessari documenti, mentre alcuni elaborati tecnici risultano trasmessi solo in formato pdf, laddove invece è necessaria duplice copia cartacea ai fini dell'eventuale vidimazione, nel caso in cui il progetto di che trattasi fosse esitato favorevolmente;

VISTA la nota prot. n. 12717 del 31/3/2016, indirizzata alla *Società* e, per conoscenza, al *Comune*, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, in riscontro alle mail sopra menzionate, ha invitato la *Società* ad ottemperare alla citata incombenza entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della nota medesima, decorso infruttuosamente il quale, come preannunciato nella precedente nota prot. n. 19874 del 15/6/2015, avrebbe proceduto ad adottare idoneo provvedimento espresso di mancato accoglimento ed archiviazione della relativa pratica redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, co. 1, u.p. della legge 7/8/1990, n. 241 come sostituito dall'art. 1, co. 38 della legge 6/11/2012, n. 190, precisando altresì che la nota medesima costituiva, altresì, preavviso di mancato accoglimento dell'istanza in oggetto indicata ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 nonché dell'art. 11 *bis* della L.R. n. 10/1991;

VISTA la nota prot. n. 18309 del 10/5/2016, indirizzata alla *Società* con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, in riscontro alle e-mail trasmesse a mezzo PEC l'11/4/2016, assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 12/4/2016 rispettivamente al n. 14255 (*Luce da luce*) e al n. 14256 (*Occhio al Sole*), con le quali la *Società* ha riscontrato la nota del Servizio 3 prot. n. 12717 del 10/8/2015 (che, a sua volta, richiamava la corrispondenza pregressa), di sollecito invio della documentazione indispensabile per la procedibilità della pratica ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012 e del D.M. 10/9/2010 punto 13.1, ha evidenziato che risultavano ancora non trasmessi i documenti ivi meglio precisati;

VISTA la nota prot. n. 23941 del 22/6/2016, con la quale il Servizio 3, in riscontro alla nota della *Società* del 30/5/2016, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 3/6/2016 al n. 21498, ha concesso alla *Società* un ultimo termine, non ulteriormente differibile, di giorni trenta dal ricevimento della nota medesima per l'invio dell'attestazione bancaria e della nota raccomandata indirizzata ad ENEL Distribuzione S.p.A. di proroga delle STMG, ribadendo che, decorso infruttuosamente il termine medesimo (come preannunciato nelle su citate note prot. n. 19874 del 15/6/2015, prot. n. 12717 del 10/8/2015 e prot. n. 18309 del 10/5/2016) avrebbe proceduto ad adottare idoneo provvedimento espresso di mancato accoglimento ed archiviazione della relativa pratica;

CONSIDERATO, tuttavia, che la *Società* non ha fatto pervenire a tutt'oggi (pur essendo spirato il suddetto termine in data 23/7/2016) né quanto richiesto né alcuna osservazione o ulteriore documentazione;

RITENUTO pertanto, perdurando la manifesta improcedibilità delle pratiche di che trattasi per carenza documentale, di dover provvedere al mancato accoglimento delle istanze della *Società* finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici sopra meglio specificati ed alla conseguente definitiva archiviazione delle relative pratiche

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, le istanze avanzate dalla Società **Fotonica Siciliana S.r.l.** con sede in Mazara del Vallo (TP), via Giuseppe Toniolo n. 44/Ba Società Agenda Solare a r.l. con sede in Mazara del Vallo, via G. Toniolo, n. 44/B n. 1, P.I. 02276260813, finalizzata al rilascio di A.U., ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 998,00 kWe, denominati "Luce da luce" e "Occhio al Sole" da realizzarsi nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP), c/da Piano Antalbo comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, non sono accolte e le relative pratiche vengono definitivamente archiviate.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

Art. 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 30 AGO. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)